



**Università
degli Studi
di Ferrara**



**Unife
inclusiva**

[UNIFE INCLUSIVA¹](#)

**Comitato Unico di Garanzia
Consiglio di Parità**

UniFERma la violenza

Vademecum utile per la tutela dei diritti delle donne contro ogni forma di violenza

SEI VITTIMA DI VIOLENZA?

PER AVERE AIUTO O ANCHE SOLO UN CONSIGLIO CONTATTA TRAMITE TELEFONO O APP IL

¹ Unife partecipa al "Tavolo di lavoro del Protocollo d'intesa per la prevenzione della violenza sulle donne e sui minori" Prefettura di Ferrara.



Numero gratuito antiviolenza e *stalking* – attivo 24h su 24, 7 giorni su 7.

Operatrici specializzate accolgono ogni giorno richieste di aiuto e sostegno delle vittime di violenza e *stalking*.

È un servizio pubblico promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità.

CONSIGLI UTILI

Se sei vittima di violenza o di una lesione dei diritti della tua persona, per tutelarti e per chiedere aiuto puoi anche rivolgerti ad altri enti ed associazioni che ti segnaliamo come punti di riferimento presenti sul territorio, indicandotene i contatti ed i servizi che garantiscono:

ENTI ED ASSOCIAZIONI	SERVIZI	CONTATTI E ORARI
QUESTURA DI FERRARA	Pronto intervento	Tel. 113 (24 ore su 24) Tel. 0532/294311 <u>Corso Ercole I d'Este n.26 - 44121 Ferrara</u>
CARABINIERI Comando provinciale - Ferrara	Pronto intervento	Tel. 112 (24 ore su 24) Tel. 0532/6891 <u>Corso della Giovecca, 110, 44121 Ferrara</u> <u>FE</u>
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FERRARA (Sportello del cittadino)	Colloquio, orientamento con un legale ed informazioni, anche in merito al patrocinio legale a spese dello Stato	Tel. 0532/205500 (Dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00.) <u>Via Borgo dei Leoni, 60/62, Ferrara.</u>

		e-mail: info@ordineavvocatiferrara.it
<u>CENTRO DONNA E GIUSTIZIA</u>	Informazioni, ascolto, assistenza, consulenza legale e psicologica	Tel. 0532/247440 /410335 Via Terranuova, 12/b, 44121 Ferrara e-mail: donnagiustizia.fe@libero.it pagina Facebook

QUANDO	LA CONDOTTA PUÒ INTEGRARE IL REATO DI	PER AVVIARE LA TUTELA	MISURE POSSIBILI	CONSIGLI UTILI
Vieni picchiata	- Percosse (art. 581 c.p.) - Lesioni (art. 582 c.p.) - Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-quinquies c.p.)	Presenta una querela alle forze dell'ordine entro 3 mesi. In caso di lesioni che ti abbiano provocato una malattia che si prolunga per più di 20 giorni è sufficiente una denuncia alle forze dell'ordine.	Fermo restando lo svolgimento dell'iter del processo, se le lesioni ti provocano l'insorgere di una malattia puoi chiedere l'applicazione di misure cautelari personali, per evitare sin da subito contatti con la persona che ti ha aggredito (divieto di avvicinamento, obbligo di allontanamento). In caso di lesioni gravi è prevista anche la misura della custodia cautelare in carcere.	Denuncia subito la persona che ti ha aggredito. Fatti refertare eventuali lesioni al pronto soccorso o da altra struttura medica abilitata e conserva ogni informazione utile ai fini probatori.
Vieni maltrattata abitualmente	- Maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.) - Abuso di mezzi di correzione e disciplina (art. 571 c.p.)	Basta una denuncia alle forze dell'ordine.	In caso di maltrattamenti si applicano tutte le misure cautelari (per evitare possibili contatti tra te e chi ti maltratta durante il processo e prima della condanna dell'autore).	Fatti assistere dalle associazioni di riferimento della tua zona, denunciato/a alle forze dell'ordine e conserva ogni informazione utile ai fini probatori.
Sei costretta ad avere rapporti sessuali	- Violenza sessuale (art. 609-bis c.p.) - Violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies c.p.)	Presenta una querela alle forze dell'ordine entro 6 mesi dall'ultimo atto di molestie che hai subito. In questo caso hai diritto al patrocinio gratuito. Nel caso di violenza di gruppo, si procede d'ufficio.	Tutte le misure cautelari.	Fatti assistere dai centri di assistenza medica, denuncia immediatamente e conserva ogni informazione utili ai fini probatori.
Ti costringono, ti sfruttano o ti inducono a prostituirti	Favoreggiamento della prostituzione (art. 2, l. 75/1958)	Basta una denuncia alle forze dell'ordine.	Tutte le misure cautelari.	Recati subito presso le forze dell'ordine e conserva ogni informazione utile ai fini probatori.

	• Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)			
Sei trattata alla stregua di una schiava	• Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (art. 600, 601 c.p.)	Basta una denuncia alle forze dell'ordine.	Tutte le misure cautelari.	Recati subito presso le forze dell'ordine e conserva ogni informazione utile ai fini delle prove
Hai subito mutilazioni genitali	• Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 538 c.p.)	Basta una denuncia alle forze dell'ordine.	Tutte le misure cautelari.	Fatti assistere dai centri di assistenza medica, denunciato/a immediatamente e conserva ogni informazione utile ai fini probatori.
Sei oggetto di ripetute molestie e/o atti persecutori (cd. <i>stalking</i>)	• Atti persecutori (art. 612-bis c.p.) • Maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.)	Puoi presentare querela alle forze dell'ordine entro 6 mesi dall'ultimo atto di molestie che hai subito oppure un esposto dettagliato alla Questura richiedendo l'ammonizione del/la tuo/a <i>stalker</i> .	Tutte le misure cautelari e la possibilità per il tribunale di disporre il divieto di avvicinamento ai luoghi che tu e i tuoi cari (se minori) frequentate abitualmente	Conserva ogni informazione utile per le indagini (messaggi, tabulati telefonici, etc). Non affrontare mai di persona il/la tuo/a <i>stalker</i> e rivolgiti ai numeri di emergenza. Se lo/a incontri mentre sei in un luogo pubblico, avvicinarti a luoghi frequentati o esercizi pubblici e recati appena possibile presso un ufficio di polizia.
Vengono violati i provvedimenti di divieto di allontanamento dalla casa familiare o il divieto di avvicinamento nei tuoi confronti	• Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (Art. 387-bis c.p.)	Contatta le forze dell'ordine	Chi viola gli obblighi o i divieti che sono stati stabiliti con la misura cautelare che è stata disposta dal giudice può essere arrestato e punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.	Conserva ogni informazione utile ai fini probatori
I tuoi familiari e conviventi sono vittime di maltrattamenti e/o di atti persecutori	• Atti persecutori (art. 612-bis c.p.) • Maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.)	Contatta le forze dell'ordine	Chi commette questi reati può essere punito con pene severe, che vengono aumentate fino alla metà nel caso in cui siano coinvolti (come vittime o perché presenti al momento del fatto), minori, donne in stato di gravidanza, persone con disabilità. Lo stesso vale se questi reati sono compiuti avvalendosi di armi.	Conserva ogni informazione utile ai fini probatori

			Il tribunale può imporre, anche nel corso delle indagini, il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente da minori.	
Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (c.d. revenge porn)	(art. 612-ter c.p.)	Contatta le forze dell'ordine. Ricorda che, come regola generale, il reato è punibile a querela della persona offesa.	Chi, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video sessualmente espliciti, destinati a rimanere privati, senza il consenso espresso delle persone interessate, può essere punito con la reclusione o con una multa. Lo stesso vale per chi compia queste condotte in un secondo momento, diffondendo il materiale già messo in circolazione da altri. La pena è aggravata in alcune circostanze: se il reato è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, oppure da una persona che è o è stata legata alla persona offesa da relazione affettiva. La pena consiste nella reclusione e in una multa.	Conserva ogni informazione utile ai fini probatori
		Il reato è punibile d'ufficio se è commesso ai danni di una persona in condizione di inferiorità fisica o psichica, o nei confronti di una donna in stato di gravidanza.		

- Se sei donna vittima di violenza, a norma dell'art. 2, D.I. 93/2013, il servizio di patrocinio gratuito ti è garantito a prescindere dal reddito.
- Se sei una lavoratrice, sia del settore pubblico che di quello privato, puoi chiedere di essere inserita in un percorso di protezione certificato dai servizi sociali presenti nel tuo comune di residenza ed hai diritto ad usufruire di un periodo di congedo (o di sospensione del rapporto di lavoro, nel caso di collaborazione coordinata e continuativa) di massimo tre mesi per parteciparvi. Durante tale periodo hai diritto a percepire un'indennità e puoi chiedere, quando possibile, al tuo datore di lavoro di trasformare il tuo rapporto di lavoro da tempo pieno a parziale, per permetterti di parteciparvi con continuità (art. 24, d.lgs. n. 80/2015).
- Se sei una dipendente pubblica e sei inserita in uno dei suddetti percorsi di protezione hai diritto inoltre a chiedere il trasferimento presso una sede diversa presentando domanda di trasferimento ad altra amministrazione pubblica ubicata in un comune diverso da quello dove risiedi, comunicandolo alla tua amministrazione di appartenenza. Se l'amministrazione da te indicata dispone di posti vacanti corrispondenti alla tua qualifica professionale, la tua amministrazione di appartenenza entro quindici giorni disporrà il tuo trasferimento (art. 30, comma 1-ter, d.lgs. n. 165/2001).
- Con la legge 134/2021, legge Cartabia, la tutela delle vittime di violenza domestica e di genere è estesa anche a chi sia vittima di questo tipo di reati in forma tentata

APP (Scaricala cliccando sul banner)

1522 Anti Violenza e Stalking



D.i.Re. antiviolenza e stalking per smartphone



Revisione 2023:

Contenuti: Maria Giulia Bernardini – Ricercatrice [Dipartimento di Giurisprudenza](#) - Università degli Studi di Ferrara

Elena Mazzoni – Assegnista di ricerca – Dipartimento di Studi Umanistici - Università degli Studi di Ferrara

Cinzia Mancini - [Ufficio di Coordinamento Politiche di Inclusione](#) - Università degli Studi di Ferrara